

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato
alla: Convenzione

Oggetto: Sintesi dei lavori del Gruppo di contatto "Poteri locali e regionali"

1. Un centinaio circa di rappresentanti del Comitato delle regioni, delle organizzazioni europee dei poteri locali e regionali ¹ sia a livello generale che settoriale, del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, nonché di singole regioni e città hanno partecipato alla riunione del Gruppo di contatto "Poteri locali e regionali" del 30 gennaio 2003 presieduta dal Sig. Jean-Luc Dehaene, vicepresidente della Convenzione. la riunione aveva lo scopo di fare il punto sui lavori della Convenzione e preparare la sessione plenaria del 7 febbraio dedicata alla "dimensione regionale e locale dell'Europa". Essa ha consentito ai partecipanti di prendere visione del documento di riflessione presentato ai membri della Convenzione dal Praesidium (CONV 518/03) e di esprimere alla Convenzione punti di vista e aspettative.
2. L'insieme dei partecipanti ha manifestato grande interesse per la nota del Praesidium e ha espresso l'auspicio che la Convenzione risponda in modo positivo ai quesiti che essa solleva. I membri del gruppo hanno appoggiato all'unanimità la possibilità, prospettata nella nota del Praesidium, di un riferimento alle collettività regionali e locali nei primi articoli della Costituzione (cfr. quesito 1 della nota). Altrettanto dicasi per quanto riguarda le riflessioni sulla consultazione e sul partenariato con le collettività territoriali (cfr. quesito 2 della nota).

¹ Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE), Associazione delle regioni frontaliere europee (ARFE), (Associazione delle regioni ultraperiferiche (ARWP), Associazione europea degli eletti della montagna (AEM), Conferenza delle assemblee legislative regionali europee (CALRE), Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), EUROCITIES, Coordinamento delle regioni con potere legislativo (REGLEG).

3. Inoltre i partecipanti hanno convenuto di chiedere che:
- a) i principi di democrazia e libertà di amministrazione delle collettività locali, quali definiti nella Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa, figurino tra i valori fondamentali dell'Unione;
 - b) la coesione territoriale sia annoverata tra gli obiettivi dell'Unione europea;
 - c) l'Unione sostenga i servizi d'interesse generale, rammentando che molti di questi sono forniti dalle collettività regionali e locali.
4. I rappresentanti del Comitato delle regioni, osservatori della Convenzione, hanno ricordato i loro recenti contributi alla Convenzione stessa.¹ Oltre all'appoggio alle proposte avanzate in sede di Gruppo di contatto essi hanno sottolineato che il Comitato auspica di essere riconosciuto come istituzione dell'UE, ottenere il diritto di ricorso presso la Corte nel quadro della procedura proposta dalla Convenzione per quanto riguarda la sussidiarietà nonché in difesa delle sue prerogative. Essi hanno altresì auspicato che il mandato dei membri del CDR passi da 4 a 5 anni e che le istituzioni motivino le ragioni per le quali non hanno potuto seguire i pareri del Comitato.
5. Si sono tenuti inoltre dibattiti concernenti in particolare:
- a) le regioni alle frontiere interne dell'Unione: è stato chiesto che esse possano disporre di uno strumento giuridico che faciliti la cooperazione transfrontaliera;
 - b) la Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa: si ritiene che la Carta, già ratificata da tutti i paesi candidati e dalla quasi totalità degli Stati membri (in via o in corso di ratifica negli ultimi due), possa successivamente essere oggetto di un'adesione da parte dell'Unione, non appena quest'ultima acquisisca personalità giuridica come richiesto dalla Convenzione.

¹ Documenti CONV 494/03 e 520/03.

6. Infine si è potuto svolgere uno scambio di opinioni approfondito sul diritto di ricorso delle regioni con potere legislativo. Queste ultime hanno insistito affinché la questione non sia lasciata allo sviluppo giurisprudenziale ritenendo che la proposta ¹ figurante al punto 8 della risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio non sia soddisfacente.
7. Il vicepresidente Dehaene ha concluso le discussioni proponendo che, oltre alla nota del Praesidium (CONV 518/03), sia trasmessa per informazione ai membri della Convenzione una sintesi della riunione, corredata di una tavola sinottica (preparata dalle associazioni) con le varie proposte attualmente esistenti.

¹ "chiede alla Convenzione di garantire che le regioni e altre entità territoriali, alla luce del principio della sussidiarietà e qualora le loro prerogative siano state direttamente violate da un atto comunitario, possano adire la Corte di giustizia sotto l'autorità dello Stato membro interessato, conformemente alla relativa normativa costituzionale o nazionale".

Documento di lavoro delle associazioni europee delle autorità locali e regionali ¹

Ai membri della Convenzione europea
Sessione plenaria del 7 febbraio sulla dimensione locale e regionale dell'Unione

**CONSIDERAZIONE DEL RUOLO DEGLI ATTORI LOCALI E REGIONALI
NEL TRATTATO COSTITUZIONALE**

**Tavola sinottica delle proposte delle associazioni delle autorità locali e regionali, del Parlamento europeo,
della Commissione europea e del Comitato delle regioni presentate nella riunione del Gruppo di contatto "Poteri locali e regionali",
presieduta dal sig. J.L. Dehaene, il 30 gennaio 2003**

Piattaforma delle associazioni:

ARE - Assemblea delle Regioni d'Europa
ARFE - Associazione delle regioni frontaliere europee
CALRE - Conferenza delle assemblee legislative regionali europee
CCRE - Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa
CRPM-Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa
EUROCITIES - Rete delle grandi città europee

nonché:

REG LEG - Coordinamento delle regioni con potere legislativo

¹ Questa tavola sinottica è stata elaborata dalla Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa.

1. RISPETTO DELLE IDENTITÀ NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI

ISTITUZIONE/ORGANIZZAZIONE	FORMULA PROPOSTA ¹	POSIZIONE NEL TRATTATO ²
Piattaforma delle associazioni	<i>"L'Unione europea contribuisce al mantenimento ed allo sviluppo dei valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale".</i> <i>"L'Unione agisce nel rispetto delle identità nazionali degli Stati membri, della loro organizzazione interna e dell'autonomia delle loro regioni e municipalità."</i>	Preambolo Articolo 6
Parlamento europeo	<i>"L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, la loro struttura interna e l'autonomia delle regioni e dei comuni."</i>	Articolo 6, paragrafo 3
Commissione europea	Il trattato deve precisare che l'integrazione deve avvenire <i>"nel rispetto della diversità delle identità nazionali, regionali e locali."</i>	Non precisato
Comitato delle regioni	<i>"L'Unione agisce nel rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri dell'Unione, comprese (conformemente alla loro organizzazione interna) le loro regioni e collettività locali."</i>	Articolo 6

¹ Estratti dai documenti seguenti:

- Indirizzo della piattaforma di quattro organizzazioni rappresentative delle autorità regionali e locali (ARFE, CCRE, CRPM, EUROCITIES) ai membri della Convenzione. In vista della sessione plenaria incentrata sul ruolo delle autorità regionali e locali nell'Unione europea del 7 febbraio 2003
- "Attribuire uno status costituzionale al ruolo delle autorità locali e regionali nell'Unione europea". Documento di lavoro delle organizzazioni europee delle autorità locali e regionali (ARE, ARFE, CCRE, CRPM, EUROCITIES), 23 ottobre 2002
- Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (2002/2141(INI))
- Comunicazione della Commissione in tema di architettura istituzionale "Per l'Unione europea: pace, libertà e solidarietà" (COM (2002)728 defin.)
- Parere del Comitato delle regioni del 21 novembre 2002 sul "ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea" (CdR 237/2002 defin.)
- Contributo di sei osservatori della Convenzione: "Comitato delle regioni e futuro dell'Unione europea" CONV 494/03 CONTRIB 197, 17 gennaio 2003
- Studio di fattibilità, documento di lavoro detto PENELOPE: "Contributo a un progetto preliminare di costituzione dell'Unione europea", elaborato da un gruppo di lavoro della Commissione europea, sotto la direzione del sig. F. Lamoureux, su richiesta del Presidente Prodi e d'accordo con i Commissari sigg. Barnier e Vitorino, 4 dicembre 2002.

² Riferimento alla numerazione del progetto di trattato presentato dal Praesidium.

Coordinamento delle regioni con potere legislativo	<p><i>- "l'Unione contribuisce al mantenimento ed allo sviluppo dei valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale"</i></p> <p><i>- Il trattato deve inoltre contenere un articolo che precisi che la Comunità tiene conto - senza rimetterle in discussione - delle norme interne degli Stati membri riguardanti la ripartizione delle competenze.</i></p> <p><i>- Il rispetto delle "identità nazionali dei suoi Stati membri" quale sancito dall'articolo 6, paragrafo 3 TUE, deve comprendere anche le loro rispettive strutture nazionali - in modo particolare la ripartizione interna delle competenze - le loro suddivisioni regionali e i loro esecutivi locali.</i></p>	
---	---	--

2. Principio di sussidiarietà come interrelazione tra i livelli comunitario, nazionale, regionale e locale

ISTITUZIONE / ORGANIZZAZIONE	FORMULA PROPOSTA	POSIZIONE NEL TRATTATO
Piattaforma delle associazioni	<i>« l'Unione interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, secondo le disposizioni degli ordinamenti costituzionali nazionali, dalle autorità regionali e locali... »</i>	Articolo 5
Parlamento europeo	<p><i>« l'Unione interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, o dalle autorità locali e regionali, secondo le competenze loro attribuite dal diritto dello Stato membro in questione... »</i></p> <p>L'articolo 5 dovrebbe contemplare un meccanismo di verifica dell'applicazione del principio di sussidiarietà.</p>	Articolo 5, paragrafo 2
Comitato delle regioni	<i>« l'Unione interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri o dalle rispettive collettività territoriali, conformemente alle competenze loro riservate da ciascuno Stato membro. La Comunità tiene in considerazione (e rispetta) le norme interne e l'organizzazione degli Stati membri per quanto concerne la ripartizione delle competenze. »</i>	Articolo 5

Coordinamento delle regioni con potere legislativo	<i>Se i parlamenti nazionali partecipano al meccanismo di valutazione ex ante del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tale partecipazione dovrebbe essere estesa ai parlamenti regionali per le materie di loro competenza e nel rispetto delle norme interne degli Stati membri.</i>	
---	--	--

3. Riconoscimento del principio di democrazia e di autonomia locale come uno dei valori fondamentali dell'Unione

ISTITUZIONE/ORGANIZZAZIONE	FORMULA PROPOSTA	POSIZIONE NEL TRATTATO
Piattaforma delle associazioni	<i>« L'Unione europea rispetta i diritti delle autonomie locali quali sono garantiti dalla Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa del 1985". »</i>	Articolo 6
Parlamento europeo	Appoggia la richiesta di integrare la Carta europea dell'autonomia locale nel nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea come parte dell'acquis comunitario.	Non precisato
Comitato delle regioni	<i>« L'Unione rispetta il principio dell'autonomia regionale, così come i diritti delle autonomie locali quali sono garantiti dalla Carta europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985». Al paragrafo 3 andrebbe introdotto un riferimento alla Carta dei diritti fondamentali e le disposizioni della Carta andrebbero inserite nel trattato."</i>	Articolo 6

4. Riferimenti al partenariato e alla consultazione a monte delle autorità regionali e locali da parte della Commissione europea

ISTITUZIONE/ORGANIZZAZIONE	FORMULA PROPOSTA	POSIZIONE NEL TRATTATO
Piattaforma delle associazioni	<p><i>"La democrazia europea si esercita attraverso tutti i livelli di rappresentanza eletti democraticamente : europeo, nazionale, regionale e locale, e il più vicino possibile al cittadino. Nel quadro della preparazione delle proposte legislative, delle politiche o azioni atte ad avere un impatto significativo sulle collettività regionali e locali, l'Unione procede in uno stadio precoce alla consultazione delle parti interessate."</i></p> <p><i>"L'Unione riconosce che un partenariato attivo tra tutti i livelli di governo, comprese le collettività locali e regionali, è necessario allo sviluppo, all'attuazione e alla comunicazione effettiva della legislazione e delle politiche europee".</i></p>	Capo relativo alla vita democratica dell'Unione
Parlamento europeo	<p>Aggiungere « svolge la sua attività in uno spirito di partenariato reciproco con gli Stati membri e le loro collettività locali e regionali."</p> <p>Richiesta alla Commissione di associare alla preparazione degli atti legislativi e all'elaborazione delle politiche comunitarie, pienamente e in permanenza, coloro che dovranno attuarli, fermo restando che le modalità di associazione delle collettività regionali e locali a tali lavori preparatori sono determinate dal quadro nazionale.</p>	<p>Articolo 211</p> <p>Non precisato</p>
Commissione europea	« Per quanto riguarda l'elaborazione delle iniziative legislative e la formulazione delle politiche, il futuro trattato costituzionale potrebbe prevedere, nel rispetto dei sistemi costituzionali degli Stati membri, alcuni principi generali di consultazione delle parti interessate, delle amministrazioni nazionali e delle autorità regionali e locali. Laddove ciò risulti opportuno, occorrerà fare uno sforzo per meglio tener conto della diversità delle situazioni locali in fase di formulazione o attuazione delle politiche, ad esempio mediante contratti tripartiti che potrebbero essere conclusi tra la Commissione, gli Stati membri e le regioni o le collettività locali per l'applicazione di alcune normative comunitarie, nel rispetto dei sistemi costituzionali degli Stati membri. »	Non precisato
Comitato delle regioni	<p>Aggiungere all'articolo 6 i principi di consultazione e di partenariato.</p> <p>Aggiungere all'articolo 211:" La Commissione persegue le proprie attività in uno spirito di partenariato con gli Stati membri e con gli enti territoriali eletti a livello regionale e locale o con gli organi che li rappresentano, nell'osservanza dei principi di buona governance, segnatamente del principio di consultazione. »</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Articolo 211</p>

PENELOPE	<p><i>"Nella realizzazione dell'insieme delle sue azioni, l'Unione si conforma ai requisiti di trasparenza, buon governo e decentramento."</i></p> <p>Inserire inoltre all'articolo 88: <i>"Al fine di garantire la proporzionalità, la coerenza, la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate."</i></p>	Articolo 10
		Articolo 88

5. RIFERIMENTO ALLA COESIONE TERRITORIALE TRA GLI OBIETTIVI DELL'UNIONE EUROPEA

ISTITUZIONE/ORGANIZZAZIONE	FORMULA PROPOSTA	POSIZIONE NEL TRATTATO
Piattaforma delle associazioni	<p><i>"L'Unione europea ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli al fine di garantire la coesione economica, sociale e territoriale nell'intero spazio europeo."</i></p> <p><i>"L'Unione promuove e sostiene la cooperazione transeuropea (transfrontaliera, transnazionale e interregionale), inclusi il gemellaggio e gli scambi di esperienze, come compito europeo e obiettivo politico "</i></p> <p><i>" L'Unione deve approfondire un progetto nel quale i suoi cittadini si riconoscano e che porti loro prosperità, solidarietà e rispetto di una certa qualità della vita basata sulla tutela dell'ambiente, sull'esistenza di servizi d'interesse generale di qualità ed accessibili a tutti, nonché su un elevato livello di protezione sociale."</i></p>	Articolo 2
Parlamento europeo	<p>Inserire all'articolo 2 <i>"promuovere la coesione territoriale"</i></p> <p>Aggiungere all'articolo 158: <i>"Gli Stati membri si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera alle loro frontiere interne ed esterne, a creare a tal fine il necessario quadro giuridico e ad applicare lo statuto della cooperazione transfrontaliera"</i></p> <p>Consolidare l'articolo 299, paragrafo 2 concernente le RUP.</p>	<p>Articolo 2</p> <p>Articolo 158, terzo comma</p> <p>Articolo 299, paragrafo 2</p>
Commissione europea	<i>"La solidarietà si esprime tra paesi e regioni d'Europa"</i>	Non precisato
PENELOPE	<i>"L'Unione si sforza di promuovere il modello europeo di società attraverso uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali, un pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, una protezione elevata dell'ambiente e una solidarietà tra tutte le sue regioni centrali, periferiche o insulari."</i>	Articolo 2

6. RIFERIMENTO ALLE POLITICHE COMUNI NELLA PARTE COSTITUZIONALE DEL TRATTATO

ISTITUZIONE/ORGANIZZAZIONE	FORMULA PROPOSTA	POSIZIONE NEL TRATTATO
Piattaforma delle associazioni	<i>"L'Unione si impegna a far sì che le politiche europee siano al servizio dei compiti definiti nel progetto europeo. Essa assicura che la loro attuazione contribuisca sia allo sviluppo di un'economia prospera che al rafforzamento della solidarietà necessaria a garantire la coesione della società e dello spazio europeo."</i>	Nel titolo V "l'attuazione e le azioni dell'Unione"
Commissione europea	<i>È necessaria una certa prudenza anche quanto al modo in cui le politiche comuni sono presentate nel futuro trattato costituzionale. Ad eccezione di una disposizione generale sugli obiettivi, il progetto preliminare di trattato costituzionale presentato alla Convenzione descrive le politiche comuni, non nella parte relativa all'architettura costituzionale, bensì unicamente in una seconda parte. Questa presentazione non dovrebbe in nessun caso modificare il fatto che tutte le parti del futuro trattato costituzionale rientrano nel diritto primario dell'Unione.</i>	Non precisato

7. Ruolo del Comitato delle regioni

ISTITUZIONE/ORGANIZZAZIONE	FORMULA PROPOSTA	POSIZIONE NEL TRATTATO
Piattaforma delle associazioni	<i>"La Corte di giustizia può inoltre pronunciarsi su ricorsi di annullamento introdotti dal Comitato delle regioni per atti che possono recare pregiudizio al principio di sussidiarietà"</i>	
Parlamento europeo	Aggiungere all'articolo 230 del trattato CE: <i>"La Corte di giustizia può inoltre pronunciarsi su ricorsi di annullamento introdotti dal Comitato delle regioni per atti che possono recare pregiudizio al principio di sussidiarietà o per salvaguardare le sue prerogative"</i> Aggiungere all'articolo 265 del trattato CE: <i>"Il Consiglio e la Commissione elaborano regolarmente una relazione motivata sulle misure adottate in seguito ai pareri del Comitato delle regioni"</i>	Articolo 230 Articolo 265
Commissione europea	<i>È necessario "tener conto degli altri compiti svolti dagli organi dell'Unione, e segnatamente dal Comitato delle regioni" in maggior misura.</i>	Non precisato

Comitato delle regioni	Aggiungere all'elenco delle istituzioni che figura all'articolo 7 <i>"un Comitato delle regioni"</i> . Aggiungere alla parte quinta una sezione intitolata <i>"Il Comitato delle regioni"</i> Aggiungere all'articolo 230: <i>"La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti da uno Stato membro, una regione o una collettività locale di uno Stato membro o dal Comitato delle regioni, per inosservanza del principio di sussidiarietà. La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative"</i> .	Articolo 7 Parte quinta, "Le istituzioni" Articolo 230
Parere complementare ARE - Reg/Leg - CALRE	Aggiungere alla fine del paragrafo 2 dell'articolo 230: <i>"A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio, dalla Commissione o dalle regioni nelle quadro delle competenze e dei diritti che sono attribuiti loro nell'ordinamento costituzionale degli Stati membri."</i>	Articolo 230

8. COOPERAZIONE LEALE

ISTITUZIONE/ORGANIZZAZIONE	FORMULA PROPOSTA	POSIZIONE NEL TRATTATO
Piattaforma delle associazioni	<i>"Gli Stati membri e le autorità locali e regionali adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti, in cooperazione con le rispettive collettività locali e regionali"</i> .	Articolo 10
Parlamento europeo	<i>"Gli Stati membri, così come le loro collettività locali e regionali, ove previsto dalle norme costituzionali e nel quadro delle rispettive competenze, adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità"</i> Aggiungere un nuovo articolo 10 bis: <i>"Nei settori previsti dalle legislazioni nazionali i poteri regionali e locali degli Stati membri partecipano alla realizzazione degli obiettivi e alla valorizzazione dell'azione dell'Unione"</i>	Articolo 10, primo comma Articolo 10 bis
Comitato delle regioni	<i>"Gli Stati membri, e le loro collettività territoriali nel quadro delle rispettive competenze, adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità."</i> <i>"In collegamento con tale disposizione, tutte le proposte legislative sono corredate di una stima delle ripercussioni in termini di risorse (finanziarie e amministrative) necessarie per gli organi responsabili della loro attuazione."</i>	Articolo 10

PENELOPE	L'articolo 4 sulle relazioni tra l'Unione e gli Stati membri, che recita: <i>"2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'Unione agisce con lealtà nei confronti degli Stati membri e ne preserva l'identità e la diversità nazionale e regionale. Essa rispetta l'organizzazione costituzionale degli Stati membri, incluso nelle relazioni con le loro collettività territoriali."</i>	Article 4
-----------------	---	-----------